

REGOLAMENTO (CEE) N. 3756/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3575/89⁽⁴⁾;considerando che, data la transizione per tappe cui sono soggetti i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non vengono fissati tassi di conversione agricoli per tali prodotti; che per numerosi prodotti in questione, tuttavia, si è deciso di far usufruire il Portogallo di talune disposizioni della politica agricola comune, segnatamente con il regolamento (CEE) n. 1423/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione di un aiuto per talune varietà di riso di tipo o profilo « indica » in Portogallo⁽⁵⁾ e con la decisione 89/144/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che estende al Portogallo il beneficio di alcune disposizioni concernenti la cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾; che per questi casi occorre fissare un tasso di conversione che tenga conto della realtà economica;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, la prima fase della transizione che interessa specificatamente gli ortofruttili freschi, definita all'articolo 131 dell'atto di adesione, si conclude il 31 dicembre 1989; che per tali prodotti occorre fissare, con effetto dal 1° gennaio 1990,

un tasso di conversione agricolo calcolato in base alla realtà economica, tenendo conto di quello applicabile agli ortofruttili trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1678/85 è modificato come segue:

1) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 2 ter

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1423/88⁽⁷⁾, per l'aiuto relativo al riso seminato durante la campagna di commercializzazione 1987/1988, gli importi fissati in ecu sono espressi in escudos portoghesi sulla base del tasso di conversione seguente:

1 ecu = 190,666 escudos.

2. Ai fini dell'applicazione della decisione 89/144/CEE⁽⁸⁾, per la cessione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici, gli importi fissati in ecu sono espressi in escudos portoghesi sulla base dei tassi di conversione seguenti:

— Per i prodotti distribuiti tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1989:

1 ecu = 190,623 escudos;

— per i prodotti distribuiti tra il 1° maggio 1989 e la fine della campagna lattiera 1989/1990:

1 ecu = 192,002 escudos.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per la restante durata della prima tappa del periodo di transizione di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la conversione in escudos degli importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune ed applicabili a prodotti menzionati in detto articolo viene effettuata a decorrere dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in causa sulla base del tasso di conversione agricolo applicabile alla stessa data al settore dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3033/80⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87⁽¹⁰⁾, e dal regolamento (CEE) n. 3035/80⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88⁽¹²⁾.⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1989, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 54.